

*Le proposte presentate dalla Commissione il 12 ottobre 2011. È la quinta riforma in vent'anni. Sei tipologie di pagamenti diretti. Assegnazione di nuovi titoli al 15 maggio 2014. Transizione di 5 anni per passare dai titoli storici ai titoli uniformi*

# Pac 2014-2020

## Meno risorse e più greening



di **Angelo Frascarelli**

**I**l 12 ottobre 2011, la Commissione europea ha presentato ufficialmente le proposte legislative della nuova Pac 2014-2020: è la quinta riforma in 20 anni (tab. 1).

Un documento molto corposo, 750 pagine, costituito da ben sette regolamenti (v. box), che hanno l'ambizione di disegnare la nuova Pac per una durata di ben sette anni, a partire dal 1° gennaio 2014.

Le proposte della Commissione definiscono aspetti tecnici molto rilevanti per gli agricoltori: i nuovi pagamenti diretti, l'assegnazione dei nuovi titoli, la definizione di agricoltore attivo, il massimale dei pagamenti diretti, le misure di mercato, il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale. Di seguito, illustreremo le principali novità della nuova Pac, a cui saranno dedicati ulteriori approfondimenti nelle prossime settimane.

### L'architettura

L'architettura giuridica della Pac rimane sostanzialmente confermata, con un edificio che si regge su due pilastri, due fondi e quattro regolamenti (fig. 1).

Il primo pilastro comprende gli interventi di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli e il regime di pagamenti diretti agli agricoltori. Il secondo pilastro promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale con misure programmate a livello territoriale.

Anche per il 2014-2020 il finanziamento della Pac sarà assicurato da due fondi:

- il Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia);
- il Feasr (Fondo europeo per lo sviluppo rurale).

### Pagamenti diretti

Le proposte legislative confermano le ipotesi formulate dalla Commissione a novembre 2010 e dal Parlamento Ue a giugno 2011, di riformulazione dell'attuale regime di

**TAB. 1 - LE RIFORME DELLA PAC**

Periodo di applicazione	Riforma
1993-1999	Riforma Mac Sharry
2000-2004	Agenda 2000
2005-2009	Riforma Fischler
2010-2013	Health check
2014-2020	Europa 2020

pagamenti diretti in più componenti. La proposta è articolata in sei tipologie di pagamenti diretti, da attivare entro percentuali del massimale nazionale parzialmente flessibili rispetto alle scelte degli Stati membri (tabb. 2 e 3). L'unica componente che presenta una

percentuale fissa e uguale tra tutti gli Stati membri (30%) è il greening, a dimostrazione della sua importanza politica nel perseguire la strategia europea della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Dal 1° gennaio 2014, i titoli storici saranno progressivamente azzerati per

lasciare il posto ai nuovi titoli uniformi. In base a questo principio generale, i titoli saranno uniformi per tutti gli agricoltori, ma è prevista una deroga, a discrezione degli Stati membri, che potranno adottare un periodo transitorio per passare dall'attuale sistema di titoli

## LA STRATEGIA DI EUROPA 2020

**G**uidata dall'obiettivo generale della strategia Europa 2020, la nuova Pac si ripropone come obiettivi strategici una maggiore redditività delle produzioni, una gestione sostenibile delle risorse e la semplificazione delle pratiche di accesso agli aiuti. Questi obiettivi affiancano alcuni obiettivi operativi riassumibili nell'aumento della competitività del settore agricolo, dell'efficacia del sistema e della sostenibilità delle produzioni. "La Commissione presenta, in un momento essenziale per il futuro della Pac ma anche dell'agricoltura europea, le proposte legislative che si avviano verso il processo decisionale destinato a definire il quadro


legislativo della Politica agricola post 2013 in tutti i Paesi membri. È una proposta per una Pac più trasparente e in grado di rispondere alle sfide che devono affrontare gli agricoltori e l'agricoltura europea. Agricoltori che rappresentano il 6% dell'occupazione in Europa e agricoltura che copre più del 70% del territorio dell'Ue. Una proposta nata da un anno e mezzo di lavoro e che dimostra la determinazione della Commissione a mantenere una politica comunitaria forte, adeguata e moderna" (Dacian Cioloș, Commissario europeo all'Agricoltura e allo sviluppo rurale).

## GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Produzione alimentare sostenibile	Gestione sostenibile delle risorse naturali e azioni sul cambiamento climatico	Sviluppo territoriale equilibrato
<ul style="list-style-type: none"> <li>- contribuire al reddito agricolo e limitarne la variabilità;</li> <li>- migliorare la competitività e il contributo del settore al valore aggiunto della catena alimentare;</li> <li>- offrire una compensazione alle zone con vincoli naturali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire la fornitura dei beni pubblici;</li> <li>- promuovere la crescita "verde" mediante l'innovazione;</li> <li>- perseguire l'attenuazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sostenere la vitalità delle aree rurali e l'occupazione;</li> <li>- promuovere la diversificazione;</li> <li>- permettere la diversità sociale e strutturale nelle zone rurali.</li> </ul>

## GLI STRUMENTI DELLA RIFORMA

Pagamenti diretti	Misure di mercato	Sviluppo rurale
Ridistribuzione		Temi principali: ambiente, cambiamento climatico e innovazione
Sostegno più mirato		Maggiore coerenza con le altre politiche dell'Ue
Ridefinizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendere più verdi i pagamenti</li> <li>- Tetti massimi</li> <li>- Piccoli produttori</li> <li>- Aree con vincoli naturali specifici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientamento al mercato.</li> <li>- Razionalizzazione e semplificazione.</li> <li>- Migliore funzionamento della catena alimentare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maggiore efficacia nella messa in atto</li> <li>Gestione del rischio</li> <li>Nuovi criteri di distribuzione</li> </ul>



● Fig. 1 - Pac: due pilastri, quattro regolamenti.

storici ai titoli uniformi. Il periodo transitorio durerà dal 2014 al 2018, in cui i pagamenti diretti saranno costituiti da un mix di titoli storici e di nuovi titoli omogenei.

Entro il 1° gennaio 2019, tutti i titoli all'aiuto in uno Stato membro o nella regione interessata dovranno avere un valore unitario uniforme.

**Pagamento di base**

La prima componente dei pagamenti diretti persegue l'obiettivo di sostenere il reddito di base con un pagamento diretto disaccoppiato di base che garantisca un livello uniforme di sostegno obbligatorio a tutti gli agricoltori di uno Stato (o di una regione).

I titoli all'aiuto saranno assegnati in seguito alla presentazione della domanda da parte degli agricoltori al 15 maggio 2014. Riceveranno i titoli gli agricoltori che:

- hanno attivato almeno un titolo nel 2011;
  - soddisfano i requisiti di agricoltore attivo.
- Il numero dei titoli corrisponde al numero di ettari eleggibili nella Domanda unica al 15 maggio 2014.

Per ogni anno, il valore unitario dei titoli all'aiuto sarà calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale per il numero di titoli fissati a livello nazionale o regionale.

Tenendo conto della riduzione del budget agricolo e del parziale trasferimento di risorse ai Paesi dell'est europeo, si può stimare che, a regime nel 2019, il nuovo sostegno medio del pagamento di base possa attestarsi su 150-180 €/ha.

Il meccanismo di avvicinamento dai titoli storici ai titoli uniformi avverrà secondo questa modalità:

- dal 2014, tutti gli agricoltori riceveranno nuovi titoli uniformi su tutta la superficie ammissibile;
- questa assegnazione riguarderà solo una percentuale del massimale nazionale o regionale (40% al primo anno);
- l'altra parte del massimale sarà usata per aumentare il valore dei titoli, solo per gli agricoltori in possesso di titoli storici al 31.12.2013, inclusi i titoli speciali.

**Massimali nazionali o regionali**

Gli Stati membri possono applicare il regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale.

L'applicazione di un solo massimale nazionale significa un'uniformazione dei titoli a livello nazionale, con una forte ridistribuzione dalle regioni con aiuti diretti per ettaro più elevati (Lombardia, Vene-

**TAB. 2 - I PUNTI SALIENTI DELLE PROPOSTE PER I PAGAMENTI DIRETTI**

Temi	Pac 2014-2020
Tipologie di pagamenti diretti	Sei tipologie di pagamenti diretti: 1) pagamento disaccoppiato di base; 2) pagamento disaccoppiato ecologico ( <i>greening</i> ); 3) pagamento disaccoppiato alle aree svantaggiate; 4) pagamento accoppiato; 5) pagamento disaccoppiato ai giovani agricoltori; 6) pagamento disaccoppiato ai piccoli agricoltori.
Titoli storici	- 2014-2018: abbandono graduale dei titoli storici e passaggio a titoli omogenei. - 2019: solo titoli omogenei.
Agricoltori attivi	I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi.
Soglia minima	Gli Stati membri non erogano aiuti diretti sotto una certa soglia. L'Italia può scegliere tra i seguenti limiti: - importo dei pagamenti diretti: tra 100 e 400 €; - superficie ammissibile: tra 0,5 ha e 1 ha.
Tetti aziendali ( <i>Capping</i> )	Introduzione di tetti aziendali, da applicare al pagamento di base, da innalzare in proporzione all'impiego di lavoro salariato.

to, Puglia, Calabria) a regioni con pagamenti diretti più bassi della media nazionale (Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Basilicata).

L'applicazione attraverso massimali regionali impedisce lo spostamento dei pagamenti diretti tra regioni.

Il massimale nazionale verrà suddiviso tra le regioni secondo criteri obiettivi e non discriminatori (struttura amministrativa o istituzionale e potenziale agricolo regionale). In altre parole, il massimale può essere suddiviso anche tra le regioni amministrative. Inoltre, gli Stati membri possono decidere che i massimali regionali siano modificati in tappe progressive annuali.

### Componente ecologica

La nuova Pac intende rafforzare la sua efficacia ambientale grazie a una com-

ponente ecologica dei pagamenti diretti (greening). Gli agricoltori che percepiscono il pagamento di base e rispettano una serie di pratiche, che vanno oltre la condizionalità, avranno diritto a un pagamento addizionale. Tali pratiche, a beneficio del clima e dell'ambiente, sono le seguenti:

a) diversificazione delle colture: quando le superfici a seminativo superano i 3 ha, dovranno essere previste tre tipi di colture che devono interessare almeno il 5% e non superare il 70% della superficie a seminativo. Possono essere stabilite deroghe per applicare i limiti sopra riportati in caso di prati temporanei, riso e terreni a riposo;

b) mantenimento dei prati e pascoli permanenti: gli agricoltori dovranno mantenere le superfici adibite a prati e pascoli permanenti;

c) aree ecologiche: gli agricoltori dovranno dedicare almeno il 5% della loro superficie agricola a scopi ecologici (escluse le aree usate per i prati permanenti). Possono essere considerati tali i terreni a riposo, le terrazze, il mantenimento del paesaggio, le fasce tampone, le pratiche agricole in rispetto delle direttive relative alla protezione acque da nitrati, all'uso sostenibile pesticidi, alla politica delle acque, alla conservazione degli habitat naturali e flora e fauna selvatica e alla conservazione degli uccelli selvatici. Gli agricoltori biologici avranno automaticamente diritto a percepire la componente ecologica dei pagamenti.

Gli agricoltori, la cui azienda ricade totalmente o parzialmente nelle aree Natura 2000, hanno diritto a percepire la componente ecologica se rispettano le pratiche previste dalle direttive Natura 2000.

**BTS**  
part of  
TSenergy GROUP

**IMPIANTI DI BIOGAS**

**LEADER NELL'EFFICIENZA BIOLOGICA**  
**>80%**  
Valori medi di mercato <60%

**BIO accelerator**

CON L'IMPIANTO B.T.S.  
DA 1 MW SI RISPARMIANO  
CA. 5.000 T/A DI SILOMAIS.

**B.T.S. Italia Srl**  
Via S. Lorenzo, 34 I-39031 Brunico (BZ), T +39 0474 37 01 19, F +39 0474 55 28 36

**Sede Operativa e Laboratorio**  
Via Bachelet 21, I-46047 Porto Mantovano (MN)

[www.bts-biogas.com](http://www.bts-biogas.com)

Il pagamento relativo alla componente ecologica dell'aiuto prenderà la forma di aiuto annuale per ettaro ammissibile, calcolato dividendo l'importo, risultante dall'applicazione del 30% del massimale nazionale annuale, per il numero di ettari ammissibili. Tenendo conto del budget disponibile, si può stimare che il pagamento ecologico si attesti su 80-100 €/ha.

### Aree svantaggiate

Gli Stati membri possono destinare fino al 5% del massimale nazionale a un pagamento supplementare agli agricoltori che percepiscono il pagamento di base e la cui azienda sia ubicata, in parte o totalmente, nelle aree soggette a svantaggi naturali, come stabilite dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale. Tale pagamento è concesso annualmente

per ogni ettaro ammissibile situato in una zona con vincolo naturale e va attivato contestualmente ai titoli per il pagamento di base.

### Giovani agricoltori

Gli Stati membri possono destinare fino al 2% del massimale nazionale annuale per concedere un pagamento supplementare ai giovani agricoltori che abbiano diritto al pagamento di base.

Sono "giovani agricoltori":

- 1) agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda in qualità di capo azienda o che hanno già presentato nei cinque anni precedenti la domanda al regime dei giovani agricoltori del Psr;
- 2) che hanno meno di 40 anni di età al momento della presentazione della domanda;

3) che possiedono adeguate conoscenze e competenze professionali.

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuo per un periodo massimo di cinque anni.

### Aiuti semplificato per piccoli agricoltori

Gli agricoltori che detengono titoli all'aiuto assegnati nel 2014 possono chiedere, entro il 15 ottobre dello stesso anno, di partecipare al regime semplificato per piccoli agricoltori, che dà diritto a un pagamento annuale, che sostituisce tutti i pagamenti diretti. Gli agricoltori che non entrano nel regime dei piccoli agricoltori entro il 2014, o si ritirano da esso dopo il 2014, non potranno accedervi in una fase successiva, ma continueranno a beneficiare dei

## I SETTE TESTI GIURIDICI DELLA NUOVA PAC 2014-2020

### Principali elementi della proposta legislativa

Pagamenti diretti	Proposta di Regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della pac. Sostituisce il Reg 73/2009 e detta le norme per tutti i pagamenti accoppiati e disaccoppiati.
Ocm unica	Proposta di Regolamento che stabilisce un'organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli (Ocm unica); sostituisce il Reg. 1234/2007.
Sviluppo rurale	Proposta di Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr); sostituisce il Reg. 1698/2005 definendo gli interventi del secondo pilastro della Pac e le regole per la programmazione e gestione dei Programmi di sviluppo rurale.
Regolamento orizzontale	Proposta di Regolamento su finanziamento, gestione e monitoraggio della pac; sostituisce il Reg. 1290/2005 (regolamento orizzontale) stabilendo le norme per il funzionamento dei due fondi agricoli: il Feaga e il Feasr.

### Altri elementi

Alcune misure di mercato	Proposta di Regolamento che determina le misure sulla fissazione di alcuni aiuti e rimborsi relativi all'ocm dei prodotti agricoli.
Regolamento transitorio per il 2013	Proposta di Regolamento che modifica il Reg. del Consiglio (Ce) 73/2009 sui pagamenti diretti (misure transitorie) rispetto al 2013.
Trasferimento dei vigneti	Proposta di Regolamento che modifica il Reg. 1234/2007 recante ocm e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico Ocm) per il regime di pagamento unico e il sostegno ai viticoltori.

I testi giuridici sono scaricabili dal sito: [http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm)

pagamenti a norma del regolamento. Gli Stati finanzieranno il pagamento per i piccoli agricoltori utilizzando fino al 10% del massimale nazionale annuale e stabiliranno l'importo a uno dei seguenti livelli: a) non superiore al 15% della media nazionale del pagamento per beneficiario; b) corrispondente alla media nazionale del pagamento per ettaro, moltiplicato per un numero massimo di tre ettari. Per l'Italia, questo significa che l'importo per beneficiario potrà variare tra circa 400 € (criterio a) e circa 900 € (criterio b). In ogni caso, la Commissione prevede che l'importo sia fissato in un intervallo tra 500 e 1.000 €/beneficiario.

**Pagamenti accoppiati**

L'Italia potrà destinare fino al 10% del massimale nazionale per concedere aiuti accoppiati in settori o in regioni dove particolari tipi di agricoltura sono in difficoltà e hanno una particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali, a condizione che l'aiuto serva per mantenere il livello attuale di produzione nelle regioni interessate. I comparti ammissibili all'aiuto sono: frumento duro, colture proteiche, riso, noccioline, colture energetiche, patate da fecola, latte e prodotti lattiero caseari, sementi, colture arabili, carni ovi-caprine, carni bovine, leguminose da granella, olive da olio, baco da seta, luppolo, barba-

**IL BUDGET PER L'ITALIA: -6% NEL 2019 RISPETTO AL 2013**

L'attuale proposta della Commissione sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 prevede una disponibilità globale, per tutte le misure, di 386,9 miliardi di euro (prezzi costanti 2011) pari a 435,5 miliardi di euro in prezzi correnti. Di questi, in prezzi correnti, 317,2 miliardi sono destinati al primo pilastro e 101,2 al secondo, per un totale di 418,4 miliardi di euro. La restante parte, viene ripartita tra i fondi Food Safety (2,5 mld), persone svantaggiate (2,8 mld), Riserva di crisi (3,9 mld), Fondo europeo di globalizzazione (fino a 2,8 mld) e Ricerca e innovazione sulla sicurezza alimentare (5,1 mld). Per ogni Stato membro viene fissato un massimale per i pagamenti diretti. Per l'Italia, il massimale è 4,125 miliardi di euro al 2013 e 3,842 al 2019 (-6% nel 2019 rispetto al 2013).

bietola da zucchero, canna da zucchero, cicoria e ortofrutta.

**Agricoltore attivo**

La nuova definizione di 'agricoltore attivo' esclude coloro che non hanno un reale impatto sulla produzione; dal 2014 la percentuale degli aiuti dovrà rappresentare almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole. In altre parole, il rapporto tra pagamenti diretti della Pac e reddito da attività non agricole dev'essere almeno superiore al 5%. Gli agricoltori che non rispettano questo rapporto saranno esclusi dai benefici. Gli Stati membri, inoltre, dovranno indicare un quantitativo minimo di ore di lavoro per definire l'attività agricola. La norma non si applica agli agricoltori che

hanno ricevuto meno di 5.000 € di pagamenti diretti per l'anno precedente. Questa definizione di agricoltore attivo, di fatto, esclude solo pochissimi soggetti dai pagamenti diretti. Inoltre, tenuto conto che in Italia l'88,5% dei beneficiari riceve meno di 5.000 € di pagamenti diretti, la deroga fino a 5.000 € consente alla stragrande maggioranza di agricoltori part-time o pensionati di non essere esclusi.

**Tetti aziendali (capping)**

Gli importi dei pagamenti diretti verranno così ridotti:

- 20% per importi superiori a 150.000 e fino a 200.000 €;
- 40% per importi superiori a 200.000 e fino a 250.000 €;
- 70% per importi superiori a 250.000 e fino a 300.000 €;
- 100% per importi superiori a 300.000 €.

Per stimolare le pratiche rispettose dell'ambiente, gli importi relativi alla componente ecologica non verranno contabilizzati ai fini del capping.

Il sistema di riduzione dovrà considerare l'intensità del lavoro dipendente e, pertanto, i tetti aziendali saranno calcolati sottraendo dall'importo totale dei pagamenti diretti (esclusa la componente ecologica), gli importi dei salari effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l'anno precedente, in-

**TAB. 3 - MASSIMALE NAZIONALE**

Pagamenti diretti		% del massimale nazionale
Pagamento di base	obbligatorio	38-70%
Pagamento ecologico (greening)	obbligatorio	30%
Pagamento alle aree svantaggiate	facoltativo	fino al 5%
Pagamento giovani agricoltori	obbligatorio	fino al 2%
Pagamento piccoli agricoltori	obbligatorio	fino al 10%
Pagamento accoppiato	facoltativo	fino al 10%

clusi i contributi sociali e le tasse relative al lavoro.

### Misure di mercato

Il Regolamento sull'Ocm unica è il secondo dei quattro regolamenti e introduce una clausola di salvaguardia per tutti i settori produttivi così da permettere alla Commissione di attivare una rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e di prodotto. I fondi verranno reperiti dal Fondo riserva di crisi.

Altre novità riguardano l'eliminazione delle quote per latte e zucchero, oltre al riconoscimento delle Organizzazioni produttori (Op) e delle Organizzazioni interprofessionali per tutti i settori produttivi. Gli agricoltori, a qualunque filiera appartengano, avranno la possibilità di riunirsi in associazioni e gli Stati membri avranno l'obbligo di riconoscerle. Il prov-

vedimento mira a favorire una migliore ripartizione del guadagno all'interno della catena di produzione.

### Sviluppo rurale

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, i tre obiettivi (economico, ambientale e sociale) con target minimi obbligatori da raggiungere saranno sostituiti da sei priorità, a cui gli Stati membri potranno far riferimento in maniera più flessibile. Sono così riassumibili: trasferimento dell'innovazione e ricerca; competitività agricola legata alla sostenibilità; miglioramento nell'organizzazione della filiera e nella gestione dei rischi in agricoltura; valorizzazione e ripristino degli ecosistemi silvicolici; promozione dell'efficienza delle risorse verso un sistema a basso tasso di carbonio e promozione dell'inclusione sociale con riduzione della povertà.

Viene abbandonata l'organizzazione in assi strategici per definire sei priorità, ma viene mantenuto l'approccio strategico che attraverso il Quadro Strategico Comune (Qsc), riguardante il Feasr, il Fse, il Fondo di Coesione e il Femp, riflette l'obiettivo Eu2020 in obiettivi e azioni chiave per ciascun fondo. In base al Qsc, viene definito un Contratto di Partenariato, un documento nazionale che definirà come gli Stati membri intendono utilizzare i fondi in funzione degli obiettivi Eu2020.

Il finanziamento nazionale da prevedere accanto ai fondi europei per i programmi di questo secondo pilastro resta stabile al 50%, tranne nel caso delle regioni svantaggiate, dove scende al 15%. Inoltre, saranno previsti dei "sottoprogrammi" per la modernizzazione di settori specifici in determinate regioni. ●

## Aste Razza Bruna 2011

### Calendario Aste Bolzano

**Giovedì 20.01.2011**

**Giovedì 24.02.2011**

**Giovedì 31.03.2011**

**Giovedì 05.05.2011**

**Giovedì 09.06.2011**

**Giovedì 07.07.2011**

**Giovedì 18.08.2011**

**Giovedì 22.09.2011**

**Giovedì 20.10.2011**

**Giovedì 10.11.2011**

**Sabato 26.11.2011 Elite**

**Giovedì 15.12.2011**



**con soggetti Jersey**

Luogo: Bolzano Sud - Inizio delle aste: ore 10



**FEDERAZ. PROV. ALLEVATORI RAZZA BRUNA** Soc. agr. coop.

39100 BOLZANO - Via Galvani 38 - Tel. 0471.063800 - Fax 0471.063801  
www.razzabruna.it - info@razzabruna.it